633

REPERTORIO N. 16366 — RACCOLTA N. 6395

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì tredici novembre duemilatre in Torino corso Cabtedda n. 42.

REGISTRATO a TORINO
il 13-11-2003
al n. 6881/1
con lire € 123,11

Davanti a me, Francesca CILLUFFO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

senza assistenza di testimoni, per espressa, concorde rinunzia dei comparenti;

sono presenti i signori:

BERRUTI Livio, nato a Torino (TO) il 19 maggio 1939, residente in Torino (TO), Via Avigliana numero 45, dirigente sportivo;

Codice fiscale BRR LVI 39E19 L219J;

CONTI Gianfranco, nato a Monterchi (AR) il 24 settembre 1949, residente in Pino Torinese (TO), Via Tetto Nuovo numero 29, insegnante;

Codice fiscale CNT GFR 49P24 F335Y;

MIGLIANO Matteo, nato a Vinovo (TO) il 15 dicembre 1958, residente in Vinovo (TO), Via Cottolengo numero 10, insegnante;

Codice fiscale MGL MTT 58T15 M060M;

ROSI Riccardo, nato ad Alessandria (AL) il 28 settembre 1955, residente in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II numero 115, dirigente;

Codice fiscale RSO RCR 55P28 A182B;

VALLERO Franca, nata a Torino (TO) il 31 marzo 1955, residente in Chieri (TO), Via Moncalvo numero 7, impiegata amministrativa;

634

Codice fiscale VLL FNC 55C71 L219Q;

VECCHIO Giacomo, nato a Torino (TO) il 7 gennaio 1965, residente in Torino (TO), Via Asiago numero 75/13, imprenditore;

Codice fiscale VCC GCM 65A07 L219M.

I suddetti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto consentono di costituire un'Associazione, avente denominazione, sede, scopi e durata in appresso specificati.

ARTICOLO 1

L'Associazione è denominata "Associazioni Sportive Dilettantistiche e Culturali del Sistema Confindustria" siglabile, "A.S.C.".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), presso la sede di Confindustria - Viale dell'Astronomia numero 30, (1) ~~e sede operativa in Torino - Via Legnano numero 27.~~

ARTICOLO 3

L'Associazione nasce come aggregazione autonoma del nucleo di Associazioni, Enti e società senza fine di lucro già caratterizzanti lo C.S.A.In. che intendono mantenere il proprio riferimento nel sistema confindustriale tenuto conto della genesi dell'Ente C.S.A.In. in tale ambito e della sua storia, passata e presente, di rappresentanza nello sport dilettantistico, nella cultura e nel tempo libero del sistema delle imprese.

L'Associazione è apolitica e apartitica; opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali. Essa fa riferimento a Confindustria in qualità di Ente Promotore.

L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al prin-

cipio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili.

Le funzioni di A.S.C. sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

L'A.S.C. può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe o similari.

L'A.S.C. può stipulare convenzioni con associazioni o altri enti similari che abbiano le finalità di cui all'articolo 2 dello statuto, almeno mille soci ed un'organizzazione territoriale estesa in almeno 4 regioni. Tali enti non devono avere finalità lucrative.

A.S.C. persegue i seguenti scopi generali:

a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impiego del tempo libero;

b) promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero;

c) promuovere ed attuare iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini;

d) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di innalzare la qualità della vita;

636

e) realizzare i fini istituzionali.

Per ciò che attiene la parte sportiva l'Associazione A.S.C. promuove ed organizza le seguenti attività:

Motorio- Sportive

· Attività sportive dilettantistiche e a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

· di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso „centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

Formative

· corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora A.S.C. ~~vorrà~~ (2) ottenere il riconoscimento della qualifica in ambito federale.

Sussidiarie

· di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;

· editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

Le eventuali attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali nazionali ed interna-

zionali, ove possibile, potranno essere concordati.

Nel quadro dei propri scopi generali, l'Associazione A.S.C. cura:

a) la propaganda e la promozione delle attività sportive, con particolare riferimento a quelle giovanili, a quelle dei lavoratori, dei figli e dei familiari dei dipendenti di aziende industriali e di altre aree imprenditoriali, della terza età e dei disabili, nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport;

b) l'associazionismo quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonché di turismo sociale;

c) la costituzione di ENTI negli ambienti di lavoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nella scuola e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino. A.S.C., inoltre, coordina l'azione di tutti gli ENTI affiliati al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolare l'attività; a livello nazionale, regionale, e provinciale, coordina le attività svolte da tutti gli ENTI affiliati, ancorché costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun ENTE affiliato.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea generale.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) quote di affiliazione e di tesseramento degli Enti, nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale;

b) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;

c) legati e /o donazioni;

d) beni mobili e /o immobili;

e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli Enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dall'Associazione.

ARTICOLO 6

I comparenti convengono che, sino al 31 dicembre 2004, l'Associazione sia amministrata da un Consiglio Nazionale composto da 18 (diciotto) membri nominati nelle persone dei signori:

- BERRUTI Livio, sopra generalizzato,

- CASCINO Piergiorgio, nato a Pesaro (PS) il 17 marzo 1945, residente in Pesaro (PS), Via Togliatti numero 20,

Codice fiscale CSC PGR 45C17 G479Z;

- CLEMENTI Giorgio, nato a Carignano (TO) il 23 novembre 1943, residente in Borgaro Torinese (TO), Via Garibaldi n. 23,

Codice fiscale CLM GRG 43S23 B777Z;

- DE TOMMASO Cosimo, nato a Cosenza (CS) il 27 settembre 1949, residente in Cosenza (CS), Via Panebianco numero 626,

Codice Fiscale DTM CSM 49P27 D086H;

- DELL'ERBA Agostino, nato a Patrasso - Grecia (EE) il 3 settembre 1936, residente in Torino (TO), Via Rubino numero 2/C,

Codice fiscale DLL GTN 36P03 Z115N;

- DI GREGORIO Valter, nato a Torre De' Passeri (PE) il 29 novembre 1953, residente in Casoli (CH), Contrada Ripitella numero 94,

Codice fiscale DGR VTR 53S29 L263K;

- FERRIO Alfonso, nato a Milano (MI) il 2 luglio 1922, residente in Cornedo Vicentino (VI), Via Grazia Deledda numero 16,

Codice fiscale FRR LNS 22L02 F205W;

- GRASSI Saverio, nato a Riccia (CB) il 28 maggio 1941, residente in Casagiove (CE), Via Don L. Centore numero 13,

Codice fiscale GRS SVR 41E28 H273Z;

- LAVATELLI Angelo, nato a Cerano (NO) l'1 novembre 1927, residente in Novara (NO), Via Maggi numero 3,

Codice Fiscale LVT NGL 27S01 C483Y;

- MAZZANTI Paolo, nato a Roma (RM) il 26 marzo 1953, ~~residente in~~ (3) domiciliato in Roma, via Viola n. 48;

Codice Fiscale MZZ PLA 53C26 H501N;

- OMBRA CATTAI Delfo, nato a Treviso (TV) l'11 gennaio 1939, residente in Treviso (TV), Via Ferrarese numero 23,

Codice fiscale MBR DLF 39A11 L407Q;

- PIAZZA Giuseppe, nato a Torino (TO) il 15 febbraio 1940, residente in Torino (TO), Via Maria Vittoria numero 21,

Codice fiscale PZZ GPP 40B15 L219G;

- PIU Antonio, nato a Torino (TO) il 17 giugno 1963, residente in Sassari (SS). Via Barzini numero 9,

Codice Fiscale PIU NTN 63H17 L219C;

- POZZI Emilio, nato a Brescia (BS) l'11 settembre 1941, residente in Brescia (BS), Via Giulio Uberti numero 24,

Codice Fiscale PZZ MLE 41P11 B157E;

- PRIORI Cesare, nato a Segni (RM) l'11 marzo 1929, residente in Segni (RM), Viale Ungheria numero 9,

Codice fiscale PRR CSR 29C11 I573K;

- ROSI dottor Riccardo, sopra generalizzato;

- SORBELLO Hubert, nato a Merano (VE) il 28 agosto 1932, residente in Renon (BZ), Via Anna di Sopra numero 112/A,

Codice Fiscale SBR HRT 32M28 H236L;

- VECCHIO Giacomo, sopra generalizzato,

i quali hanno prima d'ora accettato la carica.

I signori FERRIO Alfonso e BERRUTI Livio vengono nominati rispettivamente Presidente Nazionale e Presidente Onorario, i quali hanno prima d'ora accettato la carica.

I signori GRASSI Saverio, PIAZZA Giuseppe, VECCHIO Giacomo vengono nominati Vice Presidente, i quali hanno prima d'ora accettato la carica.

I comparenti convengono inoltre la possibilità di nominare, in qualunque momento, su designazione di Confindustria, altri tre membri del Consiglio Nazionale, che nell'organigramma definitivo sarà composto da 21 membri.

Al Presidente del Consiglio Nazionale signor FERRIO Alfonso nonchè ai Vice Presidenti signori GRASSI Saverio, PIAZZA Giuseppe, VECCHIO

Giacomo spetta, con firma disgiunta tra loro, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio così come stabilito dall'articolo 13° (tredicesimo) dello Statuto.

I comparenti convengono altresì che sino al 31 dicembre 2004, periodo di avvio dell'attività dell'Associazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 32 dello Statuto, i membri del Consiglio Nazionale potranno ricoprire anche altre cariche centrali e periferiche.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, i membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata di un quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Nazionale dovranno sovrintendere alla nascita sul territorio dei Comitati Periferici mediante lo svolgimento di assemblee che potranno essere svolte seguendo i criteri minimi previsti dal C.O.N.I. per la presenza organizzata sul territorio (nuova disciplina dei rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, deliberazione numero 1200 del 1° agosto 2001).

ARTICOLO 7

L'Associazione è regolata da questo atto costitutivo e dall'allegato statuto che steso a macchina su quarantatre facciate di undici fogli si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

I comparenti signori BERRUTI Livio, CONTI Gianfranco, MIGLIANO Matteo, ROSI dottor Riccardo, VALLERO Franca e VECCHIO Giacomo, vengono fin d'ora autorizzati ad apportare tutte le necessarie modifiche, al presente Statuto, eventualmente richieste dalla futura legislazione nonchè

dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e/o dal Ministero dell'Interno per ottenere i riconoscimenti di Ente di Promozione Sportiva e Sociale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

(1) dele le mie parole e numero da: "e" a "27".
(2) dele: "sorra" e leggasi: "sopra";
(3) dele: "residente in";

Tre postille approvate con undici parole cancellate

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su tre fogli dei quali occupo dieci pagine e da me letto ad alta presenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono.

Riccardo Prof. Franco Vallero (in proprio e quale Presidente del Consiglio Nazionale del Coni) Gianfranco Conti Giacomo Vaccaro Carlo Tavecchio Ugo Cappellini

Francesca

REGISTRATO
€ 30,99
10,00
74,00
7,40
0,50
-
206,62
TOTALE € 329,51

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 16366/6395

TITOLO I - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. L'Associazione Nazionale "Associazioni Sportive Dilettantistiche e Culturali del Sistema Confindustria" con sede legale in Roma presso la sede di Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 ~~e sede operativa in Torino - Via Legnano, 27,~~ denominata in sigla **A.S.C.**, è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge ed è Ente di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.

2. L'Associazione nasce come aggregazione autonoma del nucleo di Associazioni, Enti e società senza fine di lucro già caratterizzanti lo C.S.A.In. che intendono mantenere il proprio riferimento nel sistema confindustriale tenuto conto della genesi dell'Ente C.S.A.In. in tale ambito e della sua storia, passata e presente, di rappresentanza nello sport dilettantistico, nella cultura e nel tempo libero del sistema delle imprese.

3. A.S.C. è apolitica e apartitica; opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali. Essa fa riferimento a Confindustria in qualità di Ente Promotore.

4. E' retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

5. Non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili.

6. Le funzioni di A.S.C. sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e

delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

7. A.S.C. può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe o similari.

8. A.S.C. può stipulare convenzioni con associazioni o altri enti similari che abbiano le finalità di cui al successivo art. 2, almeno mille soci ed un'organizzazione territoriale estesa in almeno 4 regioni. Tali enti non devono avere finalità lucrative.

Art. 2 - FINALITA' E SCOPI

1. A.S.C. persegue i seguenti scopi generali:

a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impiego del tempo libero;

b) promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero;

c) promuovere ed attuare iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini;

d) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di innalzare la qualità della vita;

e) realizzare i fini istituzionali.

2. Per ciò che attiene la parte sportiva l'Associazione A.S.C. promuove ed organizza le seguenti attività:

Motorio- Sportive

· Attività sportive dilettantistiche e a carattere amatoriale, seppure con mo-

dalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

· di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso „centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

Formative

- corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora A.S.C. vorrà ottenere il riconoscimento della qualifica in ambito federale.

Sussidiarie

- di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;

- editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

3. Le eventuali attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

4. I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali nazionali ed internazionali, ove possibile, potranno essere concordati.

5. Nel quadro dei propri scopi generali, l'Associazione A.S.C. cura:

a) la propaganda e la promozione delle attività sportive, con particolare riferimento a quelle giovanili, a quelle dei lavoratori, dei figli e dei familiari dei dipendenti di aziende industriali e di altre aree imprenditoriali, della terza

età e dei disabili, nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport;

b) l'associazionismo quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonché di turismo sociale;

c) la costituzione di ENTI negli ambienti di lavoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nella scuola e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino. A.S.C., inoltre, coordina l'azione di tutti gli ENTI affiliati al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolare l'attività; a livello nazionale, regionale, e provinciale, coordina le attività svolte da tutti gli ENTI affiliati, ancorché costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun ENTE affiliato.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 4 - AFFILIAZIONI E CESSAZIONI

1. Gli ENTI affiliati al A.S.C. sono associazioni, società, enti similari senza fini di lucro, che acquisiscono lo status di soci a seguito dell'accoglimento di apposita domanda di affiliazione. Possono altresì essere affiliate come ENTI le articolazioni, aggregate a livello provinciale, di associazioni specialistiche che richiedano ai propri iscritti il tesseramento A.S.C. secondo apposite convenzioni.

2. Possono essere affiliati al A.S.C. gli ENTI che richiedano il tesseramento

di almeno venti soci.

3. Gli ENTI affiliati entrano a far parte del A.S.C. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale A.S.C..

4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli ENTI affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Nazionale A.S.C..

5. Gli ENTI affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità; per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge.

6. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria Regionale che avrà cura di trasmetterlo alla Segreteria Generale A.S.C.. Così come per lo Statuto, ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi. Per quanto riguarda le associazioni specialistiche, tale verifica dovrà avvenire da parte del Consiglio Nazionale, per il tramite della Segreteria Generale.

7. L'affiliazione cessa in uno dei seguenti casi:

- mancata riaffiliazione entro i termini stabiliti;
- recesso e/o scioglimento;
- fusione con altro ENTE affiliato;

· inattività prolungata oltre due anni;

· radiazione.

Art. 5 - SOCI

1. I SOCI degli ENTI entrano a far parte del A.S.C. tramite il loro tesseramento nominativamente richiesto dagli ENTI medesimi. Il tesseramento ha validità annuale e deve essere rinnovato all'atto della riaffiliazione.

2. I SOCI partecipano alla vita associativa degli ENTI affiliati, nel cui ambito ogni SOCIO ha diritto ad un voto.

3. Il Regolamento di Esecuzione fissa le norme, le modalità e i criteri per il tesseramento dei SOCI. Per gli ENTI a valenza regionale, pluriregionale o nazionale e per le articolazioni delle associazioni specialistiche, il tesseramento potrà essere disciplinato da apposita convenzione valevole per tutti gli ambiti di affiliazione.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI A.S.C.

Capo I - ORGANI CENTRALI

Art. 6 - GLI ORGANI

1. Sono Organi Centrali del A.S.C.:

· l'Assemblea Generale;

· il Consiglio Nazionale;

· il Presidente Nazionale;

· i Vice Presidenti

· la Giunta Esecutiva;

· Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Sono Organi Periferici del A.S.C.:

· Il Comitato Provinciale;

· Il Delegato Regionale;

· Il Delegato Provinciale;

3. Sono Organi di Giustizia:

· Il Consiglio Nazionale di Giustizia;

· Il Procuratore Nazionale;

· Il Giudice Unico Regionale;

· La Commissione Nazionale di Appello

4. Il A.S.C. può riconoscere quali articolazioni periferiche ASSOCIAZIONI di diritto privato che si costituiscano in forma di Comitato Regionale, secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è il supremo organo del A.S.C.; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria, elettiva e non elettiva.

2. L'Assemblea ordinaria non elettiva è celebrata annualmente entro il 30 aprile o altro eventuale termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Nazionale e convocate dal Presidente del A.S.C. a mezzo avviso spedito per raccomandata, ovvero mediante telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purchè almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione, ed il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione da parte degli ENTI affiliati e degli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, ora-

rio ed ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea nazionale ordinaria vota il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale trascorso ed esamina le relazioni di accompagnamento corredate di eventuali allegati. Delibera, inoltre, sugli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

5. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione.

6. Qualora l'Assemblea non approvi il bilancio consuntivo, il Presidente dell'Assemblea dovrà mettere ai voti anche la decadenza del Presidente, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva che avranno luogo solo nel caso in cui dette deliberazioni saranno approvate espressamente con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto. Nel caso in cui non si verifichi la decadenza, il Consiglio Nazionale dovrà convocare una nuova Assemblea, di carattere straordinario, per la discussione dei punti non approvati, entro 90 giorni. Nel caso in cui sia votata anche la decadenza degli organi elettivi, gli stessi resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà convocarsi entro 60 giorni dall'evento e aver luogo nei successivi 30.

7. L'Assemblea Generale inoltre elegge:

· n. 18 componenti il Consiglio Nazionale;

· n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti della Commissione Nazionale di Appello;

· n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. L'Assemblea Generale Straordinaria:

· elegge - nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi

prima della fine quadriennale del mandato - il Consiglio Nazionale, ovvero singoli membri di essi, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Nazionale di Appello ovvero i singoli membri di tali organi collegiali;

· delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Nazionale da sottoporre, per la verifica di conformità, alla Giunta Nazionale C.O.N.I.

9. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, su iniziativa del Consiglio Nazionale. Deve inoltre essere convocata su richiesta della metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 8 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'assemblea nazionale ordinaria elettiva e quella straordinaria sono composte dai „grandi elettori" degli affiliati, eletti annualmente nell'ambito delle rispettive assemblee regionali di appartenenza .

2. In tale sede si avrà la designazione dei grandi elettori e dei loro sostituti in rappresentanza degli affiliati. Ciascuna Regione potrà designare i propri grandi elettori e relativi sostituti in ragione di un grande elettore ed un sostituto ogni 5.000 tesserati. La frazione residua conta solo se pari o superiore a 2.500.

3. La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione e di riaffiliazione, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Generali. E' comunque preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia.

4. Sono ammessi all'Assemblea Generale, con diritto di parola e non di voto, i componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale ed i membri della Commissione Nazionale di Appello.

5. Funge da Segretario dell'Assemblea Generale il Segretario Generale o altra persona designata dall'assemblea.

Art. 9 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Salva diversa e specifica previsione statutaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati nell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera mediante votazione che può essere riscontrata, anche, attraverso strumenti elettronici o telematici:

a) per voto segreto;

b) per appello nominale;

c) per alzata di mano.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali e negli altri casi in cui sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea.

4. Si vota per appello nominale qualora tale opportunità sia ravvisata dal Presidente dell'assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

5. Si vota per alzata di mano negli altri casi. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Art. 10 - VOTI PLURIMI PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI E

REGIONALI

1 A ciascun affiliato potranno essere attribuiti n. 1 voto ogni 20 tesserati o frazione che risultino aver espletato effettiva attività istituzionale. Agli Enti con più di 2000 tesserati, potranno essere attribuiti n. 1 voto ogni 50 tesserati o frazione, anche a fronte di apposita convenzione disciplinante il tesseramento.

2. I voti di cui dispone ogni affiliato figureranno a fianco della denominazione sociale nell'elenco che fa stato agli effetti dell'Assemblea Generale sia in sessione ordinaria che in quella straordinaria.

Art. 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del 50 % più uno dei grandi elettori per le assemblee nazionali o dei voti assembleari in quelle provinciali e regionali, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei grandi elettori per le assemblee nazionali o dei voti assembleari in quelle provinciali e regionali presenti.

2. Le assemblee elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del 65% dei grandi elettori (o voti assembleari) ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza del 30% dei grandi elettori (o voti assembleari).

3. Le assemblee straordinarie per la modifica dello statuto, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno il 65% dei grandi elettori. In seconda convocazione sono validamente costituite con il 50% più uno dei grandi elettori. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Nazionale nomina la Commissione Verifica Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Analogamente saranno i Consigli Regionali e Provinciali gli organi legittimati ad indire le Assemblee ed a nominare le Commissioni Verifica Poteri per le rispettive Assemblee periferiche

5. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti e dal Segretario, che non hanno diritto a voto.

6. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Nazionale o i Consigli periferici provvedono in qualsiasi momento alle sostituzioni.

7. L'assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche.

Art. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente Nazionale;
- da 3 Vice Presidenti
- da 14 membri eletti dall'Assemblea Generale;
- dai 3 membri indicati da Confindustria, Ente promotore del A.S.C.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno.

3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti ed i cinque membri della Giunta Esecutiva. Nomina altresì il Tesoriere fra i componenti del Consiglio.

5. Su proposta nominativa del Presidente, nomina il Segretario Generale con il 50% dei voti favorevoli.

6. Il Consiglio Nazionale inoltre:

a) delibera il bilancio preventivo, predispone le relazioni d'accompagnamento e redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

b) amministra il patrimonio dell'Ente;

c) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

d) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) delibera, per delega del CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;

f) provvede per accertate gravi violazioni dello Statuto o di funzionamento sportivo, alla revoca del riconoscimento dei Comitati regionali ed al commissariamento dei Comitati Provinciali su indicazione e richiesta del Comitato Regionale. In caso di commissariamento dei Comitati Provinciali nomina un Commissario Straordinario su segnalazione del Comitato Regionale, il quale, entro 60 giorni, provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;

g) nomina i Presidenti Onorari;

h) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento;

i) elegge al proprio interno la Giunta Esecutiva con le modalità stabilite nel presente Statuto;

j) nomina i membri del Consiglio Nazionale di Giustizia, il Procuratore Nazionale ed i suoi eventuali sostituti;

k) coordina e sviluppa le attività del A.S.C. nel quadro delle direttive generali indicate dall'Assemblea Generale;

l) promuove il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'organizzazione;

m) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e le altre organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo, locali, nazionali e internazionali;

n) ratifica la nomina dei Presidenti delle Commissioni Sport e Cultura e Turismo Sociale tra i Vice Presidenti;

o) ratifica la nomina dei rappresentanti del A.S.C. in organismi ed enti esterni nominati dalla Giunta Esecutiva;

p) approva i Regolamenti interni proposti dalla Giunta Esecutiva;

q) fissa le quote annuali di affiliazione e di tesseramento;.

7. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

8. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, senza

diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione.

9. L'avviso di convocazione è spedito, a mezzo fax od altro equipollente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il termine, per comprovati motivi di urgenza, può essere ridotto a giorni 3 non festivi.

10. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

11. Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

12.I Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Generale che cessano dall'incarico per dimissioni, decadenza o impedimento definitivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

13. Il Segretario Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni il quale dopo l'approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Nazionale.

14. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'uso di apparecchiature per videoconferenza, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.

Art. 13 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale A.S.C..

2. Il Presidente inoltre:

a) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee Generali.

b) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;

c) Sovrintende le attività e le operazioni amministrative;

d) Vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici del A.S.C.;

e) Stabilisce l'articolazione degli uffici della Segreteria Generale;

f) Può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della sua carica;

g) Può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;

h) Assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori su delibere della Giunta Esecutiva

i) Il Presidente Nazionale può delegare proprie competenze ai Vicepresidenti e ai membri della Giunta stessa.

3. Il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di urgenza che sottopone alla ratifica della Giunta Esecutiva alla sua prima riunione utile e comunque entro e non oltre 30 giorni.

4. Il Presidente Nazionale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico.

5. Chi ha ricoperto per due mandati completi e consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica salvo quanto disposto dal successivo punto 6.

6. Per l'elezione dopo due mandati completi e consecutivi, è necessaria la

maggioranza non inferiore al sessanta per cento dei voti validamente espressi. Il candidato alla carica di Presidente che si presenta per le elezioni successive al secondo mandato qualora non raggiunga alla prima votazione il quorum previsto si considera ineleggibile.

Art. 14 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai tre Vicepresidenti e da cinque membri di Giunta nominati dal Consiglio Nazionale.

2. La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua nomina.

3. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Sono convocate con avviso spedito, a mezzo fax o altro equipollente, almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. La riunione può essere convocata d'urgenza con almeno due giorni non festivi di anticipo.

4. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

6. La Giunta Esecutiva:

a) propone le variazioni da apportare allo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e successivamente dell'Assemblea Generale Straordinaria

b) propone il Regolamento di esecuzione e gli altri regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

c) ratifica, entro 30 giorni, le decisioni assunte in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legitti-

manti l'adozione del provvedimento medesimo;

d) nomina i Giudici Regionali su proposta dei Comitati regionali

e) propone al Consiglio Nazionale i Delegati Regionali e Provinciali nonché i Commissari Straordinari Provinciali;

f) nomina i componenti delle Commissioni, fissandone compiti, competenze e, ove è necessario, durata;

g) nomina i rappresentanti o i candidati a rappresentare il A.S.C. in organismi internazionali, nazionali o, comunque, in enti esterni;

h) approva le convenzioni da stipulare con gli enti esterni;

i) determina eventuali contributi da erogare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

j) delibera sul contratto di lavoro del personale dipendente, sull'assunzione e il licenziamento del personale, sull'affidamento degli incarichi ai collaboratori esterni relativamente alla sede centrale;

k) provvede, in generale, all'ordinaria amministrazione e all'attuazione dei programmi secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Nazionale;

7. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere ed il Segretario Generale.

8. Possono, inoltre, partecipare, su invito del Presidente Nazionale e senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

9. Il Segretario Generale redige apposito verbale delle riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel libro dei verbali della Giunta Esecutiva.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. Il Collegio, alla sua prima riunione utile, elegge - tra i tre membri effettivi - il presidente.

3. Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili, gli altri membri devono essere comunque in grado di esprimere specifica professionalità in materia

4. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria dello A.S.C., sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili.

5. Il Collegio può richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione finanziaria dello A.S.C..

6. Esamina il bilancio preventivo e il consuntivo annuale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva nonché alle sedute dell'assemblea generale.

8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato eletto.

9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del Collegio si provvede all'integrazione dei membri effettivi effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

10. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, sarà obbligatorio ricoprire i posti rimasti vacanti con nuove elezioni, che do-

vranno avere effettuazione non oltre la prima Assemblea utile che verrà tenuta dall'Ente dopo l'evento che ha causato le suddette vacanze di organico. Qualora tuttavia detta Assemblea non fosse prevista entro 3 mesi e qualora risultasse compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà a celebrare l'Assemblea Generale Straordinaria, nel termine massimo di 90 giorni, per l'elezione del numero dei Componenti effettivi e supplenti cessati.

11. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, le funzioni di presidenza saranno svolte dal membro più anziano.

12. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta nominativa del Presidente Nazionale, con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti.

2. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Il Segretario Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberanti dello A.S.C.; assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale; dirige gli uffici e coordina l'attività del personale dipendente; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e/o di settore;

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 17 - FUNZIONI DEI VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti svolgono, nei casi previsti dallo Statuto, funzioni vicarie del Presidente Nazionale.

2. Assumono, su delibera della Giunta Esecutiva, la Presidenza delle Commissioni per lo Sport e per la Cultura e Turismo sociale, istituite a carattere permanente.

Art. 18 -FUNZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere, svolge azione di verifica e controllo della gestione amministrativa dello A.S.C.; opera in base alle direttive impartite al riguardo dal presidente Nazionale, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Nazionale. Controlla la cassa sociale, i libri e le scritture contabili. Controfirma, con il Presidente, i bilanci sociali.

CAPO II - STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 19 - IL COMITATO REGIONALE

1. In ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno 30 affiliati e almeno 1000 tesserati con diritto a voto possono costituirsi Comitati Regionali, in forma di associazioni di diritto privato ai sensi degli art. 36 e segg. Cod.Civ.

2. La domanda di costituzione e riconoscimento del Comitato Regionale deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli affiliati regionali e presentata al Consiglio Nazionale. Essa dovrà essere corredata dallo statuto del Comitato Regionale. L'accettazione della domanda è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti in capo al Comitato richiedente:

a) Adesione incondizionata allo Statuto Nazionale;

b) assenza di scopo di lucro;

c) divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione

nonché dei fondi, delle riserve o del capitale;

d) democraticità della struttura;

e) collegamento reale con il territorio dei ENTI aderenti al Comitato;

f) impegno a promuovere l'attività di A.S.C. nella regione di competenza secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale;

g) ispirazione alle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale;

h) soggettività e conseguente autonomia negoziale ed amministrativa.

3. Dopo la costituzione del Comitato Regionale le procedure di affiliazione e tesseramento avvengono tramite il Comitato stesso.

4. I Comitati sono composti da un Presidente e da un numero di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 7 a 15, determinato, secondo le specifiche esigenze, dall'Assemblea Regionale ordinaria, per la durata di un quadriennio olimpico.

5. Il Comitato sottopone annualmente alla propria assemblea regionale il bilancio consuntivo.

6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso lo Statuto del Comitato farà riferimento alle disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Nazionale.

7. Sono attribuzioni del Comitato Regionale:

a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;

b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi

sportivi e di ogni altro ENTE o ASSOCIAZIONE che persegue ed attua le finalità del A.S.C.;

c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;

d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;

e) il tesseramento dei soci;

f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;

g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

Art. 20 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'assemblea regionale è costituita dai rappresentanti degli ENTI affiliati aventi diritto a voto della regione. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 10.

2. L'assemblea regionale viene indetta di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico. Provvede inoltre a votare i 'grandi elettori' per l'Assemblea nazionale annuale di approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea che ha luogo nell'anno successivo a quello di disputa dei

Giochi Olimpici estivi provvede anche all'elezione del Comitato Regionale, se costituito e riconosciuto. La stessa Assemblea provvede altresì a votare i 'grandi elettori' per l'Assemblea elettiva nazionale.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale in caso di esistenza e riconoscimento del Comitato Regionale ovvero dal Delegato Regionale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purchè almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione, della stessa ne deve essere data notizia al Presidente Nazionale.

5. Possono partecipare alle Assemblee Regionali, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale se esistente e riconosciuto, i delegati provinciali.

6. Ogni grande elettore rappresentante di affiliati con diritto di voto, oltre alla propria, può avere fino a quattro deleghe.

7. Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento di Esecuzione.

Art. 21 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. Se costituito il Comitato, lo statuto del medesimo deve prevedere che l'assemblea del Comitato:

a) voti il bilancio consuntivo del Comitato Regionale predisposto dal Comitato stesso;

b) elegga, quadriennalmente, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;

c) elegga i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;

d) elegga annualmente i 'grandi elettori' alle assemblee nazionali non elettive;

e) oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provveda, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

Nei casi in cui non sia costituito il Comitato Regionale, l'assemblea è convocata annualmente dal Delegato Regionale per l'elezione dei 'grandi elettori' all'assemblea generale di approvazione del bilancio.

ART. 22 - DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale nomina, per la durata di un anno - rinnovabile - un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale del A.S.C..

2. Fra i compiti del Delegato Regionale vi è anche quello di riunire, entro il 28 febbraio di ogni anno, gli affiliati aventi sede nel territorio di competenza per la designazione dei 'grandi elettori' alle assemblee nazionali non elettive. Valgono le norme previste per le assemblee regionali in quanto applicabili.

23 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'articolo 13° del presente statuto.

2. Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale A.S.C..

Il Presidente inoltre:

- può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;

- può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;

- assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori .

4. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza.

5. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

6. Rappresenta il A.S.C. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

7. Svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale quando com-

patibili.

8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione per il Presidente Nazionale.

ART. 24 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai legali rappresentati degli ENTI affiliati.

2. E' indetta dal Comitato Provinciale ed è convocata dal presidente provinciale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purchè almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della provincia; della stessa ne deve essere data notizia al Comitato Regionale. ed alla Segreteria Generale Nazionale

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi nel mese di ottobre del quarto anno del quadriennio olimpico.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico deve svolgersi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno la metà più uno degli affiliati con diritto di voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea provinciale in sessione straordinaria.

6. La partecipazione alle assemblee provinciali è retta dalle norme previste

per quella regionale dal presente statuto e dal Regolamento di Esecuzione.

7. Intervengono senza diritto al voto:

- Il Presidente ed i componenti del Comitato Provinciale;

- Il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale;

- I candidati alle cariche Provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.

8. L'Assemblea Provinciale ordinaria:

- elegge il Presidente e gli altri componenti del Comitato Provinciale;

- vota annualmente il rendiconto economico del Comitato Provinciale;

- oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

9. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

10. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

ART. 25 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'articolo 13° del presente statuto.

2. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello

sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza.

3. Organizza manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato del Delegato Regionale e/o del Presidente Nazionale.

4. Coordina le iniziative degli affiliati e compilazione i calendari delle singole attività articolate per settore;

5. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Provincia, Comune, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

6. Rappresenta i A.S.C. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.

7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Esecuzione per il Presidente Nazionale.

ART. 26 - COMITATI PROVINCIALI

1. Nelle Province ove siano presenti almeno 3 associazioni affiliate con diritto di voto il Consiglio Nazionale istituisce un Comitato Provinciale la cui sede è stabilita nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Nazionale.

2. I Comitati Provinciali rappresentano A.S.C. nell'ambito della loro giuri-

sdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio e contemporaneamente raccolgono e trasmettono alla Segreteria Regionale, che provvederà al successivo inoltro agli Organi Centrali le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ente e correggere le eventuali disfunzioni.

3. I Comitati Provinciali sono composti da un Presidente e da 5 a 9 Consiglieri.

4. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente o per vacanze non contemporanee o dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Provinciali.

5. I Comitati Provinciali nominano nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Comitato, in questo ultimo caso però non ha diritto di voto.

6. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. l'assenza deve essere notificata per scritto.

7. Il Comitato deve riunirsi almeno quattro volte all'anno. Esso delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Partecipa alle riunioni il Delegato Regionale

9. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

10. Per l'ipotesi di vacanze o decadenza dei componenti il Consiglio Provin-

ciale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Nazionale.

ART. 27 - DELEGATO PROVINCIALE

Ove si ravvisi la necessità il Consiglio Nazionale, su parere del Comitato Regionale competente per territorio può nominare, per la durata di un anno - rinnovabile - un Delegato Provinciale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

CAPO III- ALTRI ORGANISMI

ART. 28 - AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Gli Enti affiliati ai A.S.C., hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa.

2. I loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte.

ART. 29 - AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI GLI ORGANI PERIFERICI.

1. I Comitati Regionali hanno assoluta autonomia giuridica e fiscale nel caso di costituzione in forma di Associazione di diritto privato. Gli eletti e/o nominati alle cariche regionali rispondono, secondo le norme del codice civile, delle obbligazioni assunte.

2. Nel caso di presenza del delegato regionale è quest'ultimo che risponde delle obbligazioni assunte in materia legale e amministrativa.

3. Gli Organi periferici gestiscono il patrimonio e tengono l'amministrazione e la contabilità secondo le norme adottate a livello centrale. Il rendiconto economico finanziario riferito alle attività locali, del quale rispon-

dono, deve essere approvato da parte dei soci del comitato provinciale nell'ambito del territorio di competenza.

4. I Presidenti dei comitati provinciali e i Delegati possono operare autonomamente per l'apertura di conti correnti bancari e/o postali e per la stipula dei contratti delle varie utenze

5. L'associazione Nazionale "**A.S.C.** - Associazioni Sportive Dilettantistiche e Culturali del Sistema Confindustria" non risponde delle obbligazioni assunte dagli organi territoriali e da tutte le strutture periferiche.

CAPO IV - CARICHE

ART. 30 - DURATA DELLE CARICHE E RIMBORSI SPESE

1. Le cariche hanno durata quadriennale, sono rinnovabili e coincidono con il ciclo olimpico.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 31 - DECADENZA

1. Nelle ipotesi di decadenza degli organi centrali contemplate nel presente articolo, durante la prorogatio, e cioè il periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi eletti, la competenza degli Organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Presidente e la Giunta decadono immediatamente ed il Consiglio dovrà riunirsi e provvedere a rinominare un altro Presidente e i membri di Giunta entro il

termine di 30 giorni.

3. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio si avrà la decadenza immediata del Consiglio Nazionale, della Giunta e del Presidente ai quali spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti di 60 + 30 giorni.

4. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

5. Qualora non si possa procedere alla sostituzione dei consiglieri, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima assemblea utile.

6. La decadenza naturale del Consiglio Nazionale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di "prorogatio" sino alla riconferma o sostituzione.

7. La decadenza anticipata del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia, anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi.

8. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli organi nazionali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Nazionale.

9. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.

10. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Nazionale che non partecipino a 3 riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa giustificata per scritto.

11. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

Art. 32 - INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili:

a) la carica di Consigliere Nazionale con qualsiasi altra carica centrale e periferica;

b) la carica di Presidente Nazionale con qualsiasi altra carica centrale e periferica;

c) la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di componenti gli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica centrale e periferica e con qualsiasi altra carica sociale.

2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.

3. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 33 - CANDIDATURE

1. I rappresentanti degli affiliati possono concorrere per l'attribuzione di incarichi negli organi del A.S.C..

2. La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.

3. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 15

giorni prima delle assemblee, per le cariche centrali, e di 7 giorni prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche.

ART. 34 - REQUISITI

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche i legali rappresentanti e/o soci degli ENTI affiliati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- essere tesserato presso un ENTE affiliato A.S.C..

2. Il requisito di cui all'ultimo punto del comma 1 non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni psico-fisiche nell'attività sportiva.

4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

CAPO V - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

680

Gli Organi di Giustizia sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

ART. 36 - ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

Il Consiglio Nazionale di Giustizia;

Il Procuratore Nazionale;

Il Giudice Unico Regionale;

La Commissione Nazionale di Appello.

ART. 37 - CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

1) Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale. Elegge fra i propri membri effettivi il Presidente.

2) E' competente in primo grado a:

a) decidere in materia di interpretazione delle norme statuarie;

b) risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e gli Organi Territoriali e tra Organi Territoriali;

c) decidere a seguito di deferimenti adottati dal Procuratore Nazionale.

d) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee nazionali e relative deliberazioni;

e) decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni delle Associazioni;

f) decidere sull'impugnazione delle delibere adottate dalle assemblee regionali e provinciali.

ART. 38 - PROCURATORE NAZIONALE

1) Il Procuratore Nazionale e n. 2 suoi sostituti sono nominati dal Consiglio

Nazionale. L'ufficio svolge funzioni inquirenti e requirenti presso gli organi di giustizia.

2) Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte; ha ampi poteri per l'accertamento dei fatti e conclude la sua azione o con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione. In ogni caso redige apposita relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

ART. 39 - GIUDICE UNICO REGIONALE

1) La carica di giudice unico regionale è ratificata dalla giunta nazionale su proposta del consiglio regionale o del delegato regionale.

2) E' competente, in primo grado, a decidere, secondo le norme dettate dagli specifici regolamenti adottati al riguardo, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati, a seguito di infrazioni, comportamenti e fatti avvenuti nell'ambito territoriale di competenza, previo deferimento del Procuratore Nazionale.

ART. 40 - COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

1) La Commissione Nazionale di Appello, composta da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è competente a decidere:

a) in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dal Consiglio Nazionale di Giustizia, dal Giudice Unico Regionale e dalla Commissione Arbitrale.

2) La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente fra i membri effettivi e giudica a maggioranza.

ART. 41 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1) I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia hanno piena e definitiva efficacia nei confronti degli Enti affiliati e delle persone fisiche tesserate.

2) Gli Enti e i loro tesserati si impegnano a non adire altre Autorità per la risoluzione di controversie connesse all'attività svolta nello A.S.C. ed ai rapporti associativi instaurati in base al presente statuto

3) Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

4) Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

5) Il Consiglio, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

6) Decorso inutilmente tale termine, la deroga si presume concessa.

7) L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

ART. 42 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Gli Enti affiliati e i tesserati A.S.C. esplicitamente riconoscono e accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di controversie che siano originate dall'attività sportiva o associativa che non rientrino nella competenza ordinaria degli Organi di Giustizia di primo grado (Consiglio Nazionale di Giustizia e Giudice Unico Regionale), nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri.

3. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla no-

mina del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente della Commissione Nazionale di Appello, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano secondo equità con le modalità previste dal regolamento di giustizia.

5. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Nazionale A.S.C. che ne darà altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 43 - CAMERA DI CONCILAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT.

1. Le controversie che contrappongono il A.S.C. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'Ente o comunque si tratti di decisioni nell'ambito della giustizia interna.

2. L'affiliato, il tesserato, il A.S.C. che intenda avvalersi della procedura avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., deve proporre istanza di espletamento del tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dalla data in cui sia venuta a conoscenza della decisione degli organi di giustizia interni di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.

3. Se la conciliazione non riesce entro 60 giorni dalla proposizione dell'istanza, ciascuna parte può sottoporre la controversia al procedimento arbi-

684

trale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito del A.S.C.

CAPO VI - COMMISSIONI CENTRALI

ART. 44 - COMMISSIONI

1. Per il raggiungimento dei fini statutari la Giunta Esecutiva istituisce la Commissione Nazionale per lo sport e la Commissione Nazionale per la Cultura ed il Turismo Sociale; nonché altre Commissioni necessarie per lo studio e l'attuazione dei programmi.

2. La giunta esecutiva nomina i componenti delle predette Commissioni fissandone le attribuzioni.

TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA

ART. 45 - ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate di A.S.C. sono costituite da:

a) quote di affiliazione e di tesseramento degli enti, nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale;

b) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;

c) legati e /o donazioni;

d) beni mobili e /o immobili;

e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti

precedenti.

2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia degli Enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal A.S.C..

ART. 46 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio consuntivo è pubblicato, esperite le formalità dell'approvazione, sulla rivista periodica edita dall'Ente.

3. Con apposito regolamento viene predisposto il piano dei conti e sono dettate le eventuali norme per la tenuta della contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione della Giunta Esecutiva.

ART. 47 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

1. L'Assemblea Generale alla presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto e con deliberazione approvata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto, delibera lo scioglimento di A.S.C.

2. La votazione di cui al comma precedente esclude la possibilità di conferire deleghe.

3. La proposta di scioglimento di A.S.C. può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto a voto.

4. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori. anche per tale deliberazione di nomina occorre la maggioranza di cui al presente articolo.

ART. 48 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilisce, con il quorum di cui al precedente articolo, la destinazione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto approvato dai Soci Fondatori entra in vigore per l'ordinaria amministrazione - intesa come attività costituente ed organizzativa dell'associazione - dalla data di costituzione dell'A.S.C.. I Soci Fondatori si impegnano a richiedere, tempestivamente, l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI (ai sensi dell'art. 7 lett. m dello Statuto di detto Ente) e del Ministero dell'Interno (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 - IV comma della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ed all'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 640) ai fini di poter svolgere tutte le attività previste dallo statuto e per le quali sia necessario ottenere il riconoscimento.

2. I Soci Fondatori potranno modificare il presente statuto per renderlo conforme alle osservazioni e modificazioni richieste dalla Giunta Nazionale del CONI e/o dal Ministero dell'Interno per ottenere i riconoscimenti di ente di promozione sportiva e sociale.

3. Le modifiche ed integrazioni successive all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e del Ministero dell'Interno, dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta A.S.C. e sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria che dovrà approvarle con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei voti assembleari. Tali modifiche ed

integrazioni entreranno in vigore dalla data di nuova approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e del Ministero dell'Interno.

ART. 50 - REGOLAMENTI

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvederà ad emanare il Regolamento di Esecuzione per l'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di gestione, amministrazione, contabilità e disciplina.

2. Il Consiglio Nazionale è inoltre competente ad emanare ogni altra norma di esecuzione e di attuazione che si renda necessaria per la più agevole applicazione dello statuto. i predetti regolamenti e norme entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

Riccardo Ror Franco Vallero Giri Bernetti
Gianfranco Conti Giacomo Vaccino
Fabio Depiano
Franco

Archivio Notarile Distrettuale di
TORINO

E’ copia informatica conforme a documento analogico conservato in quest’Archivio Notarile, rilasciata ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 82/200.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale.

Torino, 24 dicembre 2025

Riscossi €. 119,50 con bolletta n. 10.249 del 17.12.2025

Il conservatore delegato

Firmato digitalmente da
Bartolomeo Bove
C=IT